

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2238 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2017****relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d'America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione che superano la soglia per la compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ di effettuare le operazioni in una classe di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione esclusivamente nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione e nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti dalla Commissione. Il paese terzo dovrebbe aver disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) La procedura di riconoscimento delle sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi prevista all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 mira a consentire alle controparti finanziarie e a talune controparti non finanziarie stabilite nell'Unione di effettuare operazioni in derivati soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi riconosciute equivalenti. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza accrescono la trasparenza della negoziazione dei derivati, anche nei casi in cui la negoziazione avviene in sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi.
- (3) Considerando l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, se opportuno, della negoziazione dei contratti derivati standardizzati OTC sui mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee in cui effettuare negoziazioni in conformità all'impegno assunto. Le disposizioni in materia di equivalenza dovrebbero essere lette alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. Inoltre, il regolamento (UE) n. 600/2014 sottolinea la necessità di definire, per quanto riguarda taluni requisiti, un insieme unico di norme valido per tutti gli enti e di impedire l'arbitraggio regolamentare. Pertanto, nel designare i contratti derivati OTC standardizzati da assoggettare all'obbligo di negoziazione, è opportuno che l'Unione promuova lo sviluppo di un numero sufficiente di sedi ammissibili per l'esecuzione dell'obbligo di negoziazione, anche all'interno dell'UE.
- (4) A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti alle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione se soddisfano requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e se sono soggette

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1).

ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti dal medesimo regolamento, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria.

- (5) Le piattaforme di negoziazione degli *swap* operanti negli Stati Uniti d'America (USA) consentono elevati volumi di negoziazione degli *swap* denominati in dollari; è pertanto importante che le imprese dell'UE possano accedere a tale liquidità ai fini dell'efficiente gestione del rischio. Tenuto conto dell'importanza delle piattaforme statunitensi di negoziazione degli *swap* per il funzionamento del mercato dell'UE e del loro impatto sulla stabilità finanziaria, è opportuno, in tale contesto, riconoscere le piattaforme di negoziazione degli *swap* operanti negli USA. La presente decisione si basa su una valutazione dettagliata del quadro giuridico e di vigilanza in materia di piattaforme di negoziazione degli *swap* ai sensi della legge statunitense sulle borse merci, la *US Commodity Exchange Act* (di seguito «CEA») e relativi regolamenti di esecuzione, con un'attenzione particolare per l'integrità e la trasparenza del mercato.
- (6) Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di accertare che le disposizioni giuridiche e di vigilanza stabilite dalla CEA e dai regolamenti di esecuzione garantiscano che i mercati designati per contratti (*designated contract markets* - di seguito «DCM») e i sistemi di esecuzione degli *swap* (*swap execution facilities* - di seguito «SEF») stabiliti negli USA e autorizzati dalla *Commodity Futures Trading Commission* (di seguito «CFTC») siano soggetti a requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti fissati per le sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e basati sui criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è anche quello di accertare che i DCM e i SEF siano soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
- (7) I requisiti giuridici vincolanti per i DCM autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi, che disciplina il funzionamento di tali mercati. I principi fondamentali (*Core Principles*) sanciti dalla CEA per i DCM sono 23. Si tratta di principi che hanno forza di legge e che i DCM devono rispettare nella fase iniziale e su base continuativa. I DCM devono rispettare anche i regolamenti della CFTC applicabili, che fissano i requisiti per operare come mercato designato per contratti.
- (8) I requisiti giuridici vincolanti per i SEF autorizzati negli USA sono sanciti nella CEA sotto forma di un quadro giuridico basato su principi. I SEF operano conformemente alla sezione 5 h della CEA, aggiunta dalla sezione 733 della legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (*Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*), relativa alla negoziazione e al trattamento degli *swap*. La sezione 5 h della CEA stabilisce 15 principi fondamentali per i SEF. Per ottenere e conservare la registrazione presso la CFTC, i SEF devono rispettare i 15 principi fondamentali. I SEF devono inoltre rispettare i regolamenti della CFTC loro applicabili sia nella fase iniziale che su base continuativa.
- (9) A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 600/2014, quattro sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo applicabili alle sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento e dalla direttiva 2014/65/UE.
- (10) Ai sensi della prima condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti.
- (11) Per operare come DCM, il richiedente deve presentare domanda alla CFTC e dimostrare la conformità alle disposizioni applicabili della CEA e dei regolamenti della CFTC. Analogamente, per operare come SEF, il richiedente deve registrarsi presso la CFTC e dimostrare la conformità alle disposizioni applicabili della CEA e dei regolamenti della CFTC. La CFTC ha poteri di controllo regolamentare sui DCM e sui SEF ai sensi, rispettivamente, della sezione 5 e della sezione 5 h della CEA e del titolo 7, § 7 e § 7b-3, dello *United States Code* (USC). Affinché possano essere designati dalla CFTC, i DCM devono rispettare i 23 principi fondamentali stabiliti dalla CEA, nonché i requisiti che la CFTC può imporre mediante regole o regolamenti. Affinché possano essere registrati presso la CFTC, i SEF devono rispettare i 15 principi fondamentali stabiliti dalla CEA, nonché i requisiti che la CFTC può imporre mediante regole o regolamenti. I DCM hanno l'obbligo di operare come sistema di negoziazione, che ai sensi della CEA, indica di norma un sistema multilaterale nell'ambito del quale i partecipanti possono eseguire operazioni in base a regole non discrezionali. I DCM devono consentire ai membri di accedere in maniera equa ai loro mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in

modo non discriminatorio. Inoltre, per i DCM la CEA e i regolamenti della CFTC prevedono requisiti organizzativi per quanto riguarda la *governance* societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, la resilienza dei sistemi di negoziazione, gli accordi di compensazione e di regolamento, l'ammissione alla negoziazione e il controllo della conformità, tutti obblighi che devono essere rispettati su base continuativa. I SEF sono piattaforme di negoziazione degli *swap* operanti su base multilaterale. I SEF devono fornire ai partecipanti ammissibili ai contratti accesso imparziale ai loro mercati e servizi e devono prevedere criteri di accesso imparziali e trasparenti, che devono essere applicati in modo equo e non discriminatorio. I SEF sono anch'essi soggetti a requisiti organizzativi per quanto riguarda la *governance* societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, la resilienza dei sistemi di negoziazione, gli accordi di compensazione e di regolamento, l'ammissione alla negoziazione e il controllo della conformità, tutti obblighi che devono essere rispettati su base continuativa.

- (12) I DCM e i SEF devono fissare le regole che disciplinano il loro funzionamento, comprese regole che proibiscono le pratiche di negoziazione abusive, e assicurarne il rispetto. Tali regole e le relative modifiche sono valutate dalla CFTC per assicurarne la conformità alla CEA e ai regolamenti della CFTC. I DCM e i SEF devono essere in grado di individuare i casi di violazione, di effettuare indagini su chiunque violi le regole e di applicare sanzioni adeguate ai responsabili. I DCM e i SEF possono rivolgersi a terze parti per ottenere servizi di assistenza per conformarsi ai requisiti applicabili imposti dalla CEA e dai regolamenti della CFTC. I DCM e i SEF continuano a essere tenuti a conformarsi agli obblighi giuridici e regolamentari, anche quando ricorrono ai servizi di terze parti.
- (13) La CFTC è anche competente per la vigilanza e il controllo del rispetto della normativa nei confronti dei DCM e dei SEF. Viene effettuato il riesame periodico del rispetto della normativa (*Regular Rule Enforcement Reviews - RER*), inteso a valutare la conformità dei DCM ai requisiti giuridici e regolamentari in materia di vigilanza sulle pratiche di negoziazione, di vigilanza sui mercati, di piste di controllo (*audit trail*) e di programmi disciplinari dei DCM. Un programma analogo è in fase di elaborazione per i SEF. La sezione 8(a)(1) della CEA conferisce alla CFTC ampi poteri di indagine per assicurare la conformità alla CEA e ai regolamenti della CFTC. Ai sensi delle sezioni 5e, 6(b), 6b e 6c(a) della CEA, la CFTC può promuovere azione civile per far cessare le violazioni della CEA o dei regolamenti della CFTC e ottenere altri rimedi equitativi e sanzioni pecuniarie: proporre ricorso amministrativo, sospendere o revocare la designazione del DCM o la registrazione del SEF ed emanare o proporre contro il DCM o il SEF ingiunzioni (*cease and desist order*) di mettere fine alla violazione della CEA o dei regolamenti della CFTC. La sezione 6(c) della CEA conferisce alla CFTC il potere di far prestare giuramento e di ricevere dichiarazioni solenni, di citare e di imporre la comparizione di testimoni, di assumere prove e richiedere la presentazione di conti, corrispondenza, note e altri documenti, ai fini dell'esecuzione della CEA o a fini di indagine o procedure.
- (14) Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF sono soggetti ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti.
- (15) Ai sensi della seconda condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, affinché tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (16) Né i DCM né i SEF possono quotare contratti derivati che non siano conformi alla CEA e ai regolamenti della CFTC, il che assicura una negoziazione equa, ordinata ed efficiente. A tal fine, prima di quotare nuovi contratti i DCM e i SEF sono tenuti a dichiararli alla CFTC, o chiedendo l'approvazione di quest'ultima o certificando che il contratto è conforme alla CEA e ai regolamenti della CFTC. La dichiarazione alla CFTC deve contenere la spiegazione e l'analisi del contratto derivato e della relativa conformità alle disposizioni applicabili della CEA, compreso il requisito previsto dalla CEA che i DCM e i SEF possono quotare solo contratti non facilmente manipolabili. Gli orientamenti della CFTC in merito al rispetto di quest'obbligo di legge prevedono che in caso di contratti *swap* regolati in contanti il DCM o il SEF dovrebbe considerare, tra l'altro, l'affidabilità del prezzo per il regolamento in contanti in quanto indicatore dei valori vigenti sui mercati in contanti, nonché l'accettabilità commerciale, la disponibilità pubblica e la tempestività della serie di prezzi utilizzata per calcolare il prezzo di regolamento in contanti. Gli orientamenti specificano anche in cosa consiste per la CFTC una formulazione accettabile delle condizioni e dei termini contrattuali. Quando dichiarano un contratto presso la CFTC, i DCM e i SEF devono mettere a disposizione del pubblico i termini e le condizioni del contratto al momento della dichiarazione. Quest'obbligo di dichiarazione dei contratti prima della quotazione, assieme ai requisiti della CFTC per quanto riguarda le caratteristiche del contratto, contribuisce ad assicurare che i contratti derivati possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. Gli orientamenti aiutano la CFTC a stabilire se il DCM o il SEF rispetta i principi fondamentali.

- (17) I DCM sono tenuti a fornire un mercato efficiente, aperto e competitivo e un meccanismo per l'esecuzione delle operazioni che preservi il processo di formazione dei prezzi di negoziazione nel mercato centralizzato del DCM. Ai fini del rispetto di quest'obbligo, tutti i DCM utilizzano registri centrali di ordini con limiti di prezzo (*central limit order book*) in cui sono indicate le offerte di acquisto e di vendita. Inoltre, i DCM pubblicano informazioni sui prezzi sul loro sito web pubblico. Le operazioni nei SEF relative a *swap* soggetti all'obbligo di negoziazione imposto dalla CFTC, che non configurino negoziazioni in blocco, devono essere eseguite in conformità al sistema del registro ordini (*Order Book*), come definito dai regolamenti della CFTC, o conformemente al sistema di richiesta di quotazione (*Request-for-Quote System*) funzionante congiuntamente al sistema del registro ordini. Secondo la definizione dei regolamenti della CFTC il «*Request-for-Quote System*» è un sistema o piattaforma di negoziazione in cui i partecipanti al mercato inviano la richiesta di quotazione per l'acquisto o la vendita di uno specifico strumento a non meno di tre partecipanti al mercato nel sistema o piattaforma di negoziazione, a cui possono rispondere tutti i predetti partecipanti al mercato. Inoltre, la parte 43 dei regolamenti della CFTC impone la segnalazione delle operazioni in *swap* con obbligo di comunicazione al pubblico (*publicly reportable swap transaction*) ad un repertorio di dati sugli *swap* (*swap data repository* - di seguito «SDR») registrato presso la CFTC entro i tempi più rapidi possibile consentiti dalla tecnologia dopo l'esecuzione. Per le operazioni in *swap* con obbligo di comunicazione al pubblico eseguite in un DCM o in un SEF o secondo le regole di un DCM o di un SEF, l'SDR deve assicurare che tali operazioni e i dati relativi ai prezzi siano resi pubblici entro i tempi più rapidi possibile consentiti dalla tecnologia dopo il ricevimento dei dati trasmessi dal DCM o dal SEF, a meno che per lo *swap* sia previsto un rinvio della pubblicazione. L'SDR è tenuto a rinviare la pubblicazione dell'esecuzione e dei dati relativi ai prezzi delle operazioni in *swap* con obbligo di comunicazione al pubblico che superano determinate dimensioni.
- (18) Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (19) Ai sensi della terza condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (20) Data la natura e le caratteristiche dei contratti derivati quotati nei DCM e nei SEF, in particolare il fatto che le attività sottostanti sono principalmente materie prime, tassi di interesse o valute, la terza condizione non può essere applicata alla maggior parte delle opzioni e degli *swap* negoziati nei DCM e nei SEF. Di fatto questo requisito non può applicarsi ai contratti derivati che non hanno strumenti di capitale come sottostante. Per i derivati soggetti all'obbligo di negoziazione, quali gli *swap* aventi tassi di interesse come sottostante, non vi sono società che possano pubblicare relazioni finanziarie pertinenti. L'obbligo di informativa deve essere tuttavia rispettato dagli emittenti dei contratti derivati aventi titoli come sottostante. Negli USA ciò riguarda unicamente le opzioni su titoli o gli *swap* basati su titoli. Le opzioni su titoli possono essere negoziate solo nelle borse valori soggette alla regolamentazione e alla vigilanza della *Securities and Exchange Commission* (SEC), e pertanto né nei DCM né nei SEF. Gli *swap* basati su titoli possono essere negoziati in appositi sistemi di esecuzione, che sono però regolamentati dalla SEC. Quando i titoli sottostanti uno *swap* basato su titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa valori nazionale negli USA, l'emittente è soggetto all'obbligo di informativa di cui alla sezione 13(a) dell'*Exchange Act* e deve pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie, per le quali l'ordinamento statunitense prevede obblighi di informativa chiari, completi e specifici e alle quali il pubblico ha libero accesso grazie al sistema EDGAR fornito dal sito web della SEC. Ciò garantisce, pertanto, un livello elevato di protezione degli investitori.
- (21) Ai sensi della quarta condizione, stabilita dall'articolo 28, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro dei paesi terzi deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
- (22) La CEA e i regolamenti della CFTC istituiscono un quadro regolamentare complessivo volto a garantire l'integrità del mercato e prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. Questo quadro vieta i comportamenti che potrebbero comportare distorsioni del funzionamento dei mercati (autorizzando la CFTC ad adottare i provvedimenti per contrastarli), quali ad esempio le manipolazioni dei prezzi e la comunicazione di informazioni false o ingannevoli (§§ 6(c) e 9(a)(2) della CEA, §§ 180.1 e 180.2 dei regolamenti della CFTC), la violazione delle pratiche di negoziazione (§§ 4c(a)(1)-(2) della CEA), talune pratiche distorsive che potrebbero compromettere la regolare esecuzione delle operazioni (§ 4c(a)(5) della CEA) e l'uso, o il tentato uso, di dispositivi, sistemi o artifici di manipolazione intesi alla frode (§ 6(c)(1) della CEA, e § 180.1 dei regolamenti della CFTC di cui al titolo 17 del *Code of Federal Regulations* (CFR)]. La negoziazione sulla base di informazioni privilegiate ottenute illegalmente o la negoziazione in violazione di un preesistente obbligo di comunicare informazioni rilevanti non pubbliche possono anche costituire una violazione della CEA. I DCM e i SEF hanno la responsabilità di monitorare i rispettivi mercati per contribuire ad assicurare che le attività di negoziazione siano

soggette a sorveglianza continua ed efficace e individuare e impedire attività di manipolazione che potrebbero provocare distorsioni dei prezzi o manipolazioni di mercato. Il programma RER della CFTC valuta la sorveglianza e i programmi disciplinari dei DCM. Un programma analogo è in fase di elaborazione per i SEF. Inoltre, la CFTC può, in ogni momento e di propria iniziativa, chiedere ai DCM o ai SEF di dimostrare la conformità agli obblighi loro imposti dalla CEA o dai regolamenti della CFTC.

- (23) Si può pertanto concludere che il quadro applicabile ai DCM e ai SEF negli USA garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni di mercato.
- (24) Si può pertanto concludere che i DCM e i SEF soddisfano requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che sono soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
- (25) Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione di un paese terzo possono essere riconosciute equivalenti, a condizione che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.
- (26) Ai sensi della sezione 5 h(g) della CEA, la CFTC è autorizzata a esentare dalla registrazione i sistemi di esecuzione degli *swap*, quando ritiene che siano soggetti ad una vigilanza e ad una regolamentazione complessive su base consolidata comparabili da parte delle autorità nazionali competenti del paese di origine del sistema. Conformemente alla sezione 5 h(g), la CFTC è autorizzata ad esentare tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione notificati dalla Commissione mediante un unico atto, previa determinazione da parte della CFTC che le sedi notificate sono soggette a vigilanza e regolamentazione complessive su base consolidata comparabili.
- (27) La dichiarazione congiunta del presidente della *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) e del vicepresidente della Commissione europea responsabile per i Servizi finanziari contiene l'approccio della CFTC in relazione all'esenzione delle sedi di negoziazione dell'UE. La decisione sarà inoltre integrata da accordi di cooperazione, per assicurare l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza delle sedi di negoziazione riconosciute dell'UE e la CFTC.
- (28) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza degli USA prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consente a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione negli USA su base non esclusiva.
- (29) La presente decisione stabilisce l'ammissibilità delle sedi di negoziazione di un paese terzo per consentire alle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di rispettare l'obbligo di negoziazione quando negoziano derivati nelle sedi di negoziazione del paese terzo. Pertanto, la presente decisione non pregiudica la capacità delle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di negoziare nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi contratti derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (30) La presente decisione si basa sui requisiti giuridici vincolanti relativi ai DCM e ai SEF applicabili negli USA al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza per queste sedi di negoziazione, gli sviluppi di mercato, l'efficacia della cooperazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e al controllo del rispetto della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.
- (31) Il riesame periodico del quadro giuridico e di vigilanza applicabile negli USA ai DCM e ai SEF ivi autorizzati non pregiudica la possibilità che la Commissione effettui un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.
- (32) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli *swap* ivi autorizzati indicati nell'allegato è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014 per le sedi di negoziazione come definite nella direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Mercati designati per contratti (*Designated contract markets*) considerati equivalenti alle sedi di negoziazione come definite dalla direttiva 2014/65/UE:

- a) Cantor Futures Exchange, L.P.
- b) CBOE Futures Exchange, LLC
- c) Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)
- d) Chicago Mercantile Exchange, Inc.
- e) Commodity Exchange, Inc.
- f) Eris Exchange, LLC
- g) ICE Futures U.S., Inc.
- h) Minneapolis Grain Exchange, Inc.
- i) NASDAQ Futures, Inc.
- j) New York Mercantile Exchange, Inc.
- k) Nodal Exchange, LLC
- l) North American Derivatives Exchange, Inc.
- m) OneChicago LLC
- n) trueEX LLC

Sistemi di esecuzione degli swap (*Swap execution facilities*) considerati equivalenti alle sedi di negoziazione come definite dalla direttiva 2014/65/UE:

- a) 360 Trading Networks, Inc.
 - b) Bats Hotspot SEF, LLC
 - c) BGC Derivatives Markets, L.P.
 - d) Bloomberg SEF LLC
 - e) Chicago Mercantile Exchange, Inc.
 - f) Clear Markets North America, Inc.
 - g) DW SEF LLC
 - h) FTSEF LLC
 - i) GFI Swaps Exchange LLC
 - j) GTX SEF LLC
 - k) ICAP SEF (US) LLC
 - l) ICE Swap Trade LLC
 - m) LatAm SEF, LLC
 - n) LedgerX LLC
 - o) MarketAxess SEF Corporation
 - p) Seed SEF LLC
 - q) SwapEx LLC
 - r) TeraExchange, LLC
 - s) Thomson Reuters (SEF) LLC
 - t) tpSEF Inc.
 - u) Tradition SEF, Inc.
 - v) trueEX LLC
 - w) TW SEF LLC
-